

FAQ

Bando

INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA

INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

1. È obbligatorio stipulare anche l'atto di compravendita/titolo di legittimazione degli immobili prima della presentazione dell'istanza di contributo?

Le aree e gli immobili oggetto di intervento, come sottolineato al punto B.2 *Progetti finanziabili*, devono essere di proprietà pubblica (proprietà del Comune che presenta l'istanza ovvero di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica e nella disponibilità esclusiva del Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione - es. comodato, locazione, affitto - o il possesso - es. usufrutto, uso, superficie - per un periodo coerente con la durata e la natura dell'intervento) entro la data di presentazione dell'istanza. Nel caso di acquisizione di un immobile oggetto di opere o interventi da finanziare, l'atto che sancisce il trasferimento della proprietà dell'immobile al Comune deve avvenire prima della domanda di finanziamento.

2. Ci sarà un bando nel 2022?

Il bando è unico ed è aperto dal 1° febbraio al 12 marzo 2021

3. È possibile presentare istanza per una proprietà privata?

No. Le aree e gli immobili oggetto di intervento, come sottolineato al punto B.2 *Progetti finanziabili*, devono essere di proprietà pubblica (proprietà del Comune che presenta l'istanza ovvero di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica e nella disponibilità esclusiva del Comune istante).

4. La Comunità Montana vorrebbe presentare una candidatura come capofila in aggregazione al Comune 1, e altre candidature come partner in aggregazione al Comune 2, al Comune 3, ecc. È possibile?

Il punto A3 *Soggetti beneficiari*, stabilisce che possono presentare domanda di contributo regionale tutti i Comuni lombardi, in forma singola o associata (Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intese o di aggregazione tra comuni). Il Comune se intende presentare singolarmente una domanda di contributo non può partecipare alle citate forme associate tra comuni.

La Comunità montana è una delle forme istituzionali di associazione tra Comuni previste dal Bando. La Comunità montana, in quanto unione di comuni, svolge il ruolo di soggetto capofila e può presentare una

sola domanda di finanziamento. Qualora una Comunità montana, soggetto capofila del partenariato tra comuni, presenti una domanda di finanziamento, i medesimi Comuni non possono presentare singolarmente domanda di finanziamento.

5. Quale relazione c'è tra le disposizioni del bando e le normative e regolamentari vigenti?

I Comuni che presentano domanda di contributo sono tenuti a rispettare, oltre agli obblighi previsti dal bando, tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti, anche di settore, aventi incidenza sulla disciplina delle attività e degli interventi da realizzare, anche se non espressamente richiamanti nel bando medesimo.

Gli interventi proposti devono essere "compatibili" ovvero "conformi" alle previsioni degli strumenti di pianificazione del Comune territorialmente interessato.

6. Se il comune A partecipa in partenariato con l'unione dei comuni di cui fa parte (formata dai comuni A e B), il comune B può partecipare al bando singolarmente?

Al punto C.1 del bando è specificato che ciascun Comune, in forma singola o associata, può presentare una sola domanda di partecipazione. Il Comune che intende presentare singolarmente una domanda di contributo non può presentare ulteriori richieste di finanziamento per interventi sul proprio territorio mediante sottoscrizione di Accordo di Partenariato di cui al "punto A.3 "Soggetti beneficiari".

L'Unione di Comuni è una delle forme istituzionali di associazione tra Comuni previste dal Bando. Qualora un'Unione di Comuni, soggetto capofila del partenariato tra comuni, presenti una domanda di finanziamento i medesimi Comuni non possono presentare singolarmente domanda di finanziamento.

7. È possibile che un Comune, facente parte di un'Unione di Comuni, presenti una domanda di partecipazione al bando in forma singola, ma con una rendicontazione delle spese a nome dell'Unione dei Comuni, in quanto il Servizio Lavori Pubblici viene gestito da tale Unione?

Sì, è possibile qualora l'Unione dei Comuni svolga attività di centralizzazione delle committenze per conto del Comune che presenta domanda di partecipazione al bando; lo stesso Comune, beneficiario del contributo, rimane comunque responsabile della rendicontazione delle spese nel rispetto delle indicazioni del bando al punto C4.b "Caratteristiche della fase di rendicontazione".

8. Il Comune può partecipare al bando in oggetto mediante la presentazione di un progetto per la ristrutturazione di un immobile di proprietà della Parrocchia, sottoscrivendo con quest'ultima un comodato d'uso della durata di 50 anni?

La Parrocchia/Curia non è una "Amministrazione pubblica". Non è quindi ammissibile un intervento su un immobile di proprietà della Parrocchia di cui il Comune detiene un comodato d'uso per 30 anni.

9. Alla presentazione della domanda è obbligatorio avere la proprietà pubblica o è sufficiente avere un contratto preliminare di acquisto registrato?

Il Bando si riferisce sia ad aree che ad immobili a condizioni che queste siano, come sottolineato al punto B.2 Progetti finanziabili, di proprietà pubblica (proprietà del Comune che presenta l'istanza ovvero di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione - es. comodato, locazione, affitto - o il possesso - es. usufrutto, uso, superficie - per un periodo coerente con la durata e la natura dell'intervento).

In caso di acquisizione di aree o immobili, l'atto che sancisce il trasferimento della proprietà dell'area o immobile al Comune deve avvenire prima della domanda di finanziamento.

10. È possibile presentare istanza di finanziamento per un immobile attualmente non utilizzato?

Come specificato al punto A.1 Finalità e obiettivi, il Bando "Rigenerazione urbana" è rivolto a sostenere l'avvio di processi di rigenerazione urbana, pertanto, a rilevare non è tanto l'uso o il disuso dell'immobile interessato dall'intervento quanto la sua capacità di attuare la strategia rigenerativa adottata dal Comune.

11. È possibile presentare istanza di finanziamento per un progetto riguardante un parco pubblico?

Interventi relativi a "parchi pubblici" possono essere ricompresi nella tipologia di intervento "riqualificazione di spazi pubblici e di aree verdi urbane e miglioramento dell'accessibilità e della mobilità" (punto 2 del paragrafo B.2 Progetti finanziabili).

12. È possibile presentare istanza di finanziamento per un progetto riguardante una pista ciclopeditonale?

Quando la realizzazione di infrastrutture ciclopeditonali siano funzionali ad avviare processi di rigenerazione urbana tali opere rientrano all'interno delle finalità del Bando. Con riferimento alla riqualificazione degli spazi pubblici e di aree verdi urbane e miglioramento dell'accessibilità e della mobilità, di cui al punto B.2 Progetti finanziabili - n. 2 sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria.

13. Il primo lotto funzionale di un progetto è stato finanziato con il precedente bando della l.r. 9/2020. Per il secondo lotto, è possibile presentare istanza di finanziamento facendo riferimento al presente bando?

Se il secondo stralcio dell'intervento citato consiste in opere e lavori funzionalmente distinti da quelli del primo stralcio, con una procedura di appalto, affidamento lavori e contratto distinti e autonomi rispetto al primo stralcio, il secondo lotto potrebbe essere, per questo aspetto, ritenuto ammissibile al Bando di rigenerazione urbana.

14. Per un intervento che ha già ottenuto il finanziamento parziale da Regione Lombardia (ad es. con il precedente bando della l.r. 9/2020), è possibile presentare istanza di finanziamento – facendo riferimento al medesimo appalto - per la quota parte restante con il presente bando?

Il finanziamento (punto B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione) è cumulabile con eventuali altri finanziamenti pubblici concessi per le stesse opere o interventi, a qualsiasi titolo, da provvedimenti nazionali e dell'UE ove non è prescritto il divieto di cumulo. Il finanziamento non è cumulabile con eventuali altri

finanziamenti regionali, concessi a qualsiasi titolo per le stesse opere o interventi; pertanto non potrà essere finanziato dal presente Bando uno stesso intervento già finanziato (seppur in parte) da altro Bando regionale.

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

15. Per un preliminare inquadramento aiuti di Stato cosa è necessario compilare?

Per un preliminare inquadramento ai fini della disciplina aiuti di Stato è necessaria la compilazione dei punti VII.1 "Modalità di gestione degli interventi" e VII.2 "Inquadramento Aiuti di Stato" della scheda "proposta progettuale".

16. Ai fini dell'inquadramento aiuti di Stato è richiesta la descrizione delle modalità con cui si intende gestire l'intervento?

Ai fini dell'inquadramento aiuti di Stato è richiesta la descrizione delle modalità attraverso cui si intende gestire ciascun intervento mediante la compilazione dei punti VII.1 "Modalità di gestione degli interventi" e VII.2 "Inquadramento Aiuti di Stato" della scheda "proposta progettuale" (allegato 2 del bando).

Anche per interventi relativi ad immobili di proprietà comunale destinati allo svolgimento di attività istituzionali o funzioni o servizi pubblici occorre indicare se si prevede una gestione diretta dell'Amministrazione ovvero se si intende affidare la gestione, anche in parte, a un soggetto gestore, indicando le modalità di gestione (tra cui l'eventuale presenza di attività economica, bacino di utenza,), gli impegni giuridici, finanziari e le responsabilità del gestore, nonché i tempi di attivazione del servizio.

17. Quali tipologie di opere sono ammesse dal bando?

Il Bando si riferisce ad aree/immobili di proprietà pubblica (proprietà del Comune che presenta l'istanza ovvero di proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica e nella disponibilità esclusiva del medesimo Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione - es. comodato, locazione, affitto - o il possesso - es. usufrutto, uso, superficie - per un periodo coerente con la durata e la natura dell'intervento) ed afferenti anche a più di una delle seguenti tipologie:

1. recupero, riqualificazione e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili, tra cui anche interventi di eliminazione barriere architettoniche, di prevenzione dei rischi naturali, tra cui il rischio idrogeologico e sismico, di riqualificazione energetica e acustica;
2. riqualificazione di spazi pubblici e di aree verdi urbane e miglioramento dell'accessibilità e della mobilità.

18. Si chiede la possibilità di presentare la richiesta di finanziamento per lo stesso progetto su entrambi i due bandi rigenerazione e borghi storici in quanto la nostra proposta di intervento rispecchia i criteri di entrambi i due bandi.

È possibile partecipare ad entrambi i bandi ("rigenerazione urbana" e "borghi storici"), anche col medesimo progetto se si rispettano i requisiti richiesti da entrambi i bandi. Nel caso il progetto rientrasse in entrambe le graduatorie e risultasse finanziabile in entrambi i bandi, potrà però essere destinatario di uno solo dei due

finanziamenti. Infatti, entrambi i bandi stabiliscono che “Il finanziamento non è cumulabile con eventuali altri finanziamenti regionali, concessi a qualsiasi titolo per le stesse opere o interventi.”

19. È possibile la cumulabilità dei finanziamenti?

Ai sensi del punto B.1 Caratteristiche generali dell’agevolazione del Bando, il finanziamento regionale è cumulabile con eventuali altri finanziamenti pubblici concessi per le stesse opere o interventi, a qualsiasi titolo, da provvedimenti nazionali e dell’UE ove non è prescritto il divieto di cumulo.

20. Il Comune deve effettuare un intervento di "efficientamento energetico/riqualificazione" del palazzo comunale con particolare riguardo alla sostituzione dei serramenti, rifacimento del tetto, riqualificazione impiantistica con sostituzione delle reti e dei terminali di riscaldamento degli ambienti. Può presentare domanda?

Fermo restando che il Bando è rivolto a sostenere l’avvio di processi rigenerativi in relazione alle strategie di rigenerazione urbana del Comune, l’intervento descritto si prefigura come “recupero, riqualificazione e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili” di cui al punto B.2 “Progetti finanziabili” del Bando dunque eleggibile per la partecipazione. Si specifica che dai suddetti interventi sono esclusi quelli di manutenzione ordinaria e di nuova costruzione di cui alle disposizioni dell’art. 3, lettere a) ed e) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

21. È possibile realizzare una barriera acustica verde per proteggere il centro abitato dal rumore provocato dal traffico su una strada provinciale?

Fermo restando che il Bando è rivolto a sostenere l’avvio di processi rigenerativi in relazione alle strategie di rigenerazione urbana del Comune, la “barriera acustica verde” dovrebbe fare parte di un intervento più ampio di “riqualificazione di spazi pubblici e di aree verdi urbane e miglioramento dell’accessibilità e della mobilità” (tipologia di intervento punto 2 del paragrafo B.2 Progetti finanziabili).

22. Il “consolidamento delle sponde di un corso d’acqua lungo un sentiero naturalistico” rientra tra gli interventi di “prevenzione dei rischi naturali, tra cui il rischio idrogeologico”?

Tra le tipologie di intervento ammesse dal bando “rigenerazione urbana” gli interventi “di prevenzione dei rischi naturali, tra cui il rischio idrogeologico e sismico” si riferiscono al “recupero, riqualificazione e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili, tra cui anche interventi di eliminazione barriere architettoniche, di prevenzione dei rischi naturali, tra cui il rischio idrogeologico e sismico, di riqualificazione energetica e acustica” (punto 1 del paragrafo B.2 Progetti finanziabili). Gli interventi “di prevenzione dei rischi naturali” riguardano quindi immobili (edifici, costruzioni, fabbricati) di proprietà del Comune finalizzati alla prevenzione della sicurezza degli stessi relativamente ai sopracitati rischi naturali.

Il “consolidamento delle sponde di un corso d’acqua lungo un sentiero naturalistico” non rientra nella suddetta tipologia di intervento, ma potrebbe essere ricompreso o fare parte di un intervento più ampio di “riqualificazione di spazi pubblici e di aree verdi urbane e miglioramento dell’accessibilità e della mobilità” (tipologia di intervento punto 2 del paragrafo B.2 Progetti finanziabili).

23. Abbiamo urgenza di ristrutturare l'edificio sede del municipio situato sul porto (anno di costruzione 1960 circa), in quanto il tetto è ceduto strutturalmente ed è stato puntellato, perde acqua, impianti non a norme, mancanza di elementi per risparmio energetico, assenza di barriere architettoniche (edificio mai ristrutturato dall'epoca di costruzione), pertanto si chiede se lo stesso rientra negli obbiettivi di rigenerazione urbana, quale edificio adibito a funzione pubblica (municipio, proloco e poste)

L'intervento descritto si prefigura come "recupero, riqualificazione e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili" di cui al punto B.2 *Progetti finanziabili* del Bando dunque eleggibile per la partecipazione. Si ricorda altresì che il Bando è rivolto a sostenere l'avvio di processi rigenerativi in relazione alle strategie di rigenerazione urbana del Comune. Due dei tre criteri di valutazione di cui al punto C3.c *Valutazione delle domande* sono dedicati rispettivamente alla *Coerenza e impatto del progetto e degli interventi in termini di capacità di favorire l'avvio di processi di rigenerazione urbana* e ad *elementi tecnici specifici, qualità e chiarezza della strategia e dei contenuti degli interventi*.

Pertanto, ai fini del posizionamento in graduatoria, a rilevare è la capacità dell'intervento proposto di attuare la strategia rigenerativa adottata dal Comune.

24. È possibile citare interventi diversi da quelli per i quali si richiede il finanziamento?

Non è possibile inserire nel Piano economico-finanziario interventi per i quali non viene richiesto il finanziamento.

È possibile citare interventi diversi da quelli per i quali si richiede il finanziamento nella misura in cui questi siano funzionali a dimostrare la coerenza e l'impatto del progetto e degli interventi in termini di capacità di favorire l'avvio di processi di rigenerazione urbana e a chiarire la strategia, oggetto rispettivamente delle lettere a) e b) dei criteri di valutazione di cui al punto C3.c *Valutazione delle domande*.

Tra i criteri premiali è inoltre contemplata la Connessione e integrazione o sinergia con progetti/iniziative in corso di realizzazione o avviate nel territorio di riferimento e/o a livello regionale (anche nell'ambito di misure o bandi di finanziamento regionali, nazionali, europei).

25. È finanziabile un intervento che preveda la realizzazione di una nuova copertura per un'area da calcetto/sportiva già esistente?

Se l'intervento rientra nelle tipologie di cui al punto 2 "riqualificazione di spazi pubblici e di aree verdi urbane e miglioramento dell'accessibilità e della mobilità", del punto B.2 del Bando, tale intervento non è escluso in quanto non si configura come manutenzione ordinaria. Si ritiene che tale intervento sia ammissibile qualora sia rivolto a sostenere processi rigenerativi in relazione alle strategie di rigenerazione urbana del Comune.

26. L'acquisizione di immobili è una spesa ammissibile?

Tra le spese ammissibili è ammessa l'acquisizione di beni immobili ma deve essere connessa con la realizzazione di opere e lavori da parte del Comune riguardanti il medesimo immobile e inerenti alle tipologie di intervento indicate al punto B.2 "Progetti finanziabili" del bando per le quali si ricorda che il termine per inizio lavori è il 30 novembre 2021 e che i lavori devono essere conclusi e i relativi collaudi o certificati di regolare esecuzione devono essere presentati entro il 20 novembre 2022.

Pertanto, in termini generali le spese di acquisto di aree o immobili sono ammissibili. Tuttavia, occorre che il Comune proponente valuti con particolare attenzione la fattibilità amministrativa dell'intervento e il relativo cronoprogramma delle fasi propedeutiche all'avvio dei lavori rispetto alla tempistica fissata dal bando.

27. Tra le spese ammissibili rientrano anche le spese di "pubblicità"/ divulgazione su diversi canali dell'opera?

Le spese di "divulgazione su diversi canali dell'opera realizzata" non sono ammissibili in quanto spese di gestione.

28. Per 1° e 2° anno nella sezione VI.1 della "proposta progettuale" (allegato 2) si intende 2021-2022 oppure 12 mesi a partire da.... ?"

Al punto B3 del bando Spese ammissibili sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario o dal soggetto capofila delle forme associative e dagli altri soggetti partner, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dalla data del 30 novembre 2020.

Tuttavia, per la costruzione del piano economico-finanziario di cui alla sezione VI. 1 gli anni di riferimento sono il 2021 e il 2022.

29. Si chiede conferma della data 30 novembre 2020 per decorrenza delle spese ammissibili; inoltre, in caso di più progetti riconducibili ad un unico masterplan, si chiede la possibilità di inserire progetti per i quali non viene richiesto finanziamento ma che concorrono ad incrementare il valore generale del masterplan aumentando la quota in finanziamento diretto da parte del Comune

La decorrenza delle spese ammissibili del 30 novembre 2020 è confermata nel punto B.3 Spese ammissibili del Bando. Non è possibile inserire nel Piano economico-finanziario interventi per i quali non viene richiesto il finanziamento. È possibile citare interventi diversi da quelli per i quali si richiede il finanziamento nella misura in cui questi siano funzionali a dimostrare la coerenza e l'impatto del progetto e degli interventi in termini di capacità di favorire l'avvio di processi di rigenerazione urbana e a chiarire la strategia, oggetto rispettivamente delle lettere a) e b) dei criteri di valutazione di cui al punto C3.c Valutazione delle domande.

Tra i criteri premiali è inoltre contemplata la "Connessione e integrazione o sinergia con progetti/iniziative in corso di realizzazione o avviate nel territorio di riferimento e/o a livello regionale (anche nell'ambito di misure o bandi di finanziamento regionali, nazionali, europei)".

Secondo quanto stabilito dal punto B3 sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario o dal soggetto capofila delle forme associative e dagli altri soggetti partner, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dalla data del 30 novembre 2020.

Non sono comunque ammissibili le spese di interventi già realizzati.

30. Sono ammissibili le spese di interventi già realizzati o in corso di realizzazione?

Non sono ammissibili le spese di interventi già realizzati o in corso di realizzazione di appalti già contrattualizzati.

La decorrenza delle spese ammissibili del 30 novembre 2020, confermata nel punto B.3 Spese ammissibili del Bando, si riferisce alla progettazione e realizzazione di interventi o opere pubbliche da appaltare e per la cui esecuzione, prevista per il 2021-2022, viene presentata domanda di finanziamento sul Bando.

31. Sono ammissibili le spese sostenute dai soggetti partner?

Secondo quanto stabilito dal punto B3 sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario o dal soggetto capofila delle forme associative e dagli altri soggetti partner, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dalla data del 30 novembre 2020.

Non sono comunque ammissibili le spese di interventi già realizzati.

32. Si richiede conferma della possibilità di proporre a finanziamento il progetto in corso di realizzazione che sviluppa la riqualificazione degli spazi centrali del territorio comunale -piazza e sagrato chiesa parrocchiale- come intervento in grado di tradurre in modo più coerente gli obiettivi di incentivo agli investimenti quale “volano” per la ripresa economica, accompagnando questo intervento con una serie di ulteriori iniziative legate all’infrastrutturazione delle reti ed alla riduzione del contributo di costruzione (così come indicato nella legge di rigenerazione urbana e territoriale) per incentivare l’insediamento di nuove attività commerciali e/o artigianali ed ottenere una complessiva riqualificazione del tessuto urbano e sociale alla scala locale. Tale richiesta nasce dalla constatazione che gran parte delle spese saranno fatturate successivamente alla data del 30 novembre 2020 (le prime sono state emesse dopo tale data), nonostante l’approvazione del progetto esecutivo e le successive fasi di appalto dei lavori, risalgano evidentemente ai mesi precedenti.

Non sono ammissibili le spese di interventi già realizzati o in corso di realizzazione di appalti già contrattualizzati.

La decorrenza delle spese ammissibili del 30 novembre 2020 si riferisce alla progettazione e realizzazione di interventi o opere pubbliche da appaltare e per la cui esecuzione, prevista per il 2021-2022, viene presentata domanda di finanziamento sul Bando

33. Tra le spese tecniche ammissibili sono inclusi gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs 50/2016 qualora le mansioni siano svolte da personale interno?

Il bando contempla tra le “spese non ammissibili” (paragrafo B.3 Spese ammissibili) le spese per il personale dipendente. Di conseguenza nell’ambito degli “oneri per somme a disposizione risultanti dal Quadro Tecnico Economico (QTE) di progetto relativo all’intervento o al programma di interventi” (ritenute ammissibili dal bando), che comprende varie voci di spesa, non sono ammesse le spese relative alla retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Comune di cui all’art. 113 “Incentivi per funzioni tecniche” del Dlgs 50/2016.

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

34. È previsto un livello minimo di progettazione

Non è richiesto dal bando, come requisito di ammissibilità dell'intervento, un livello minimo di progettazione.

All'atto di presentazione della domanda di contributo (par. C.1 Presentazione delle domande) deve essere allegata la "Proposta progettuale" (redatta secondo il facsimile Allegato 2, scaricabile dal sistema su "Bandi Online") dove va indicato – al punto V.3 Stato di progettazione degli interventi - il livello di progettazione di ciascun intervento.

Il Comune beneficiario del contributo e soggetto attuatore dell'intervento è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 novembre 2021; i lavori devono essere conclusi e i relativi collaudi o certificati di regolare esecuzione devono essere presentati entro il 20 novembre 2022.

35. Quale è il termine ultimo per la presentazione del progetto definitivo?

Il progetto definitivo può essere presentato contestualmente o successivamente all'accettazione del contributo e comunque deve essere presentato in tempo utile per l'inizio dei lavori che deve avvenire entro il 30 novembre 2021 salvo la concessione di proroghe ai sensi del punto D3 del Bando. La mancata presentazione del progetto comporterà in ogni caso la decadenza dell'intero contributo.

36. È possibile allegare immagini?

Nella "Proposta progettuale" (redatta secondo il facsimile Allegato 2, non si prevede l'inserimento di immagini. Eventuali immagini possono essere inserite nella "Cartografia dell'area interessata dal progetto" (punto 4, paragrafo C.1 Presentazione delle domande).

37. Per quanto riguarda la copertura finanziaria relativa al progetto candidato, il Comune deve dichiarare di avere già la disponibilità al momento della presentazione della domanda o, a seguito dell'esito positivo della valutazione, il Comune potrà provvedere all'ottenimento delle risorse necessarie in funzione della quota di finanziamento da parte della Regione?

Il Comune al momento dell'istanza di finanziamento deve assicurare la copertura finanziaria delle spese non coperte dal contributo regionale con risorse proprie stanziare nel bilancio comunale o con altre risorse pubbliche o private.

La copia dei provvedimenti previsti dal Bando al paragrafo C.1 "Presentazione delle domande", punto 6), sono provvedimenti adottati dal Comune per l'approvazione del progetto e la copertura finanziaria della spesa degli interventi.

38. Dove devono essere indicati i dati relativi alla copertura finanziaria?

Il Comune al momento dell'istanza di finanziamento deve assicurare la copertura finanziaria delle spese non coperte dal contributo regionale con risorse proprie stanziare nel bilancio comunale o con altre risorse pubbliche o private.

I suddetti dati devono essere indicati nell'allegato 2 "proposta progettuale", resi nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art 47 – dpr 445/2000 che ne attesta la veridicità:

- Al punto III, nella tabella delle "fonti finanziarie" di copertura dei costi degli interventi
- Al punto VI.2, nella tabella delle fonti finanziarie

Come indicato al paragrafo C.1 Presentazione delle domande, punto 6), la domanda di finanziamento deve includere, tra l'altro, copia dei provvedimenti adottati dal Comune per l'approvazione del progetto e per la copertura finanziaria della spesa relativa agli interventi

39. In fase di caricamento della domanda oltre all'allegato 2 è possibile allegare tutto il progetto completo dell'intervento al fine di favorire una migliore lettura dell'intervento proposto?

No, non è prevista la possibilità di allegare progetti. Oltre alla "Proposta progettuale", redatta secondo il facsimile Allegato 2 del Bando, deve essere caricata a sistema su "Bandi Online" la "Cartografia dell'area interessata dal progetto, con localizzazione degli interventi", come indicato al punto C.1 Presentazione delle domande del Bando.

40. La cartografia relativa al progetto candidato deve essere firmata elettronicamente. La firma elettronica dev'essere del Legale Rappresentante del Comune o del tecnico progettista?

Al paragrafo C.1 "Presentazione delle domande", punto 4), la domanda di finanziamento deve includere la "Cartografia dell'area interessata dal progetto, con localizzazione degli interventi previsti, da sottoscrivere con firma elettronica e da caricare a sistema su "Bandi Online". Come per gli altri documenti da caricare su "Bandi Online", la firma elettronica deve essere del Legale Rappresentante del Comune o suo delegato.

41. Dove si trova la copia editabile della "Proposta progettuale"?

La "Proposta progettuale", redatta secondo il facsimile Allegato 2, è scaricabile dal sistema su "Bandi Online".

<https://www.bandiregione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/amministrazione-territorio/rigenerazione-urbana-paesaggio/interventi-finalizzati-avvio-processi-rigenerazione-urbana-RLZ12021016802>

42. Le tempistiche inserite nel cronoprogramma delle opere (V.4 e V.5) e la suddivisione del budget in 1° e 2° anno (VI.1 e VI.2) sono vincolanti? Cosa succede nel caso in cui debbano essere variate rispetto alla proposta progettuale presentata?

Le tempistiche inserite nel cronoprogramma sono elementi di valutazione dei criteri riportati alle lettere lettera b) e c) del punto C3.c Valutazione delle domande, eventuali discostamenti dalle stesse sono possibili fermo restando la fattibilità dell'intervento entro i termini perentori del bando.

Il bando indica come perentori il termine di inizio dell'esecuzione dei lavori (20 novembre 2021) e la presentazione del Certificato di regolare esecuzione o Collaudo (20 novembre 2022), salvo la concessione di proroghe.

Nel punto D3 Proroghe dei termini del Bando, è specificato che la concessione di una proroga dei termini per l'inizio dell'esecuzione lavori e per la presentazione del Certificato di regolare esecuzione o Collaudo, fino ad un massimo di 9 mesi, è condizionata al verificarsi di fatti sopravvenuti di forza maggiore non imputabili al proponente o agli altri soggetti partner che devono essere riportati in una richiesta motivata da produrre entro almeno 60 giorni prima del termine previsto tramite il sistema informatico Bandi online.

Le fonti di copertura dei costi stimati degli interventi sono vincolanti. Il Comune al momento dell'istanza di finanziamento deve assicurare la copertura finanziaria delle spese non coperte dal contributo regionale con risorse proprie stanziare nel bilancio comunale o con altre risorse pubbliche o private.

43. È sufficiente allegare la delibera di giunta per la copertura finanziaria?

La copia dei provvedimenti previsti dal Bando al paragrafo C.1 "Presentazione delle domande", punto 6), sono i provvedimenti adottati dal Comune per l'approvazione del progetto e la copertura finanziaria della spesa degli interventi.

44. È possibile citare interventi diversi da quelli per i quali si richiede il finanziamento

Al fine del conteggio del cofinanziamento, non è possibile inserire spese di interventi già realizzati o di interventi per i quali non viene richiesto un contributo nell'ambito della partecipazione al bando. È possibile citare interventi diversi da quelli per i quali si richiede il finanziamento nella misura in cui questi siano funzionali a descrivere al meglio la più ampia Strategia di rigenerazione urbana adottata dal comune (Allegato 2, campi da completare del punto I.).

45. Per il conseguimento, in alternativa, della premialità di punteggio 3.a/3.b si fa esclusivamente riferimento all'applicazione dei criteri di cui alla DGR n. XI/3509 5 agosto 2020 indipendentemente da tutti gli altri adempimenti previsti dalla l.r. 18/19 in materia di rigenerazione urbana ?

Il Bando non vincola la presentazione della richiesta di finanziamento agli adempimenti comunali attuativi della l.r.18/19.

Tra i criteri di valutazione, di cui al punto C3.c Valutazione delle domande sono tuttavia riconosciute delle premialità a quei Comuni che si impegneranno all'applicazione dei criteri di cui alla DGR n. XI/3509 5 agosto 2020.

È facoltà del Comune che presenta l'istanza di finanziamento richiedere le premialità di punteggio di cui ai punti 3.a e 3.b, che sono alternative e saranno attribuite a condizione che la domanda di contributo sia corredata dalla "Dichiarazione sostitutiva per l'assegnazione della premialità", redatta secondo il facsimile Allegato 3 scaricabile dal sistema, sottoscritta con firma elettronica dal Sindaco del Comune e da caricare a sistema su "Bandi Online".

Per l'applicazione della premialità punto 3.a. è sufficiente "dichiarare l'impegno" da parte del Sindaco dell'applicazione per almeno 3 anni dei criteri, approvati con DGR 5 agosto 2020 - n. XI/3509, per l'accesso alla riduzione aggiuntiva del contributo di costruzione senza alcuna modulazione comunale; non c'è necessità di assunzione della deliberazione di consiglio comunale, in quanto la norma dell'art. 43 comma 2 quinquies della l.r. 12/05, è direttamente applicabile.

Per l'applicazione della premialità punto 3.b. la deliberazione del consiglio comunale di modulazione della riduzione del contributo di costruzione (che preveda un incremento di almeno una delle percentuali indicate

da Regione Lombardia con DGR 5 agosto 2020 - n. XI/3509, e nessuna riduzione), può essere successiva alla data di pubblicazione del bando ma deve essere già stata assunta all'atto di presentazione della domanda e nella Dichiarazione sostitutiva per l'assegnazione della premialità devono essere indicati gli estremi della stessa deliberazione CC.

46. Entro quale scadenza deve essere adottata la deliberazione del CC per ottenere la premialità di punteggio 3.b?

Per l'applicazione della premialità punto 3.b. la deliberazione del consiglio comunale di modulazione della riduzione del contributo di costruzione può essere successiva alla data di pubblicazione del bando ma deve essere già stata assunta all'atto di presentazione della domanda e nella Dichiarazione sostitutiva per l'assegnazione della premialità devono essere indicati gli estremi della stessa deliberazione CC.

47. Nel caso in cui un Ente deliberi l'applicazione dei criteri di cui alla DGR n. XI/3509 5 agosto 2020 ed al tempo stesso identifichi delle porzioni di territorio o delle tipologie di interventi (art. 43 comma 2 quinquies L.R. 12/05) esclusi dall'applicazione di detti criteri, i punteggi 3.a/3.b sono comunque conseguibili?

Le disposizioni normative della l.r. 18/19 prevedono la facoltà di modulare la riduzione del contributo di costruzione ma non prevedono che i Comuni possano escludere aree o singoli immobili o tipologie di interventi (finalità) dall'applicazione dell'art. 43, comma 2 quinquies della l.r. 12/05

48. Come si relazionano con questi bandi gli adempimenti (con termini temporali differiti al 30 aprile 2021) previsti dalla l.r. n. 18 del 2019?

Il Bando persegue le medesime finalità della l.r. 18/2019 ma non si è voluto legare gli adempimenti da essa discendenti all'accesso alle risorse. Tra i criteri di valutazione, di cui al punto C3.c Valutazione delle domande sono tuttavia riconosciute delle premialità a quei Comuni che si impegneranno all'applicazione dei criteri di cui alla DGR n. XI/3509 5 agosto 2020. Si rimanda a riguardo all' Allegato 3 - Dichiarazione sostitutiva per l'assegnazione della premialità.

DISPOSIZIONI FINALI

49. Si chiede chiarimento circa gli indicatori?

Gli indicatori del punto D.5 del bando sono di carattere generale riferiti al bando nel suo complesso.

Quelli richiesti nella scheda progetto sono gli indicatori di risultato attinenti alle specifiche tipologie di intervento della proposta progettuale e quindi sono proposti dai Comuni che presentano l'istanza:

A titolo esemplificativo

- Indicatori di impatto ambientale: es. sostenibilità ed efficienza energetica, ...
- Indicatori di impatto sociale: es. superfici di aree esterne pubbliche e di edifici pubblici con funzione di socializzazione, inclusività (numero di associazioni culturali o no-profit coinvolte nel progetto),

servizi alla terza età (superficie di spazi dedicati alla terza età, indicatore occupazionale (numero di nuove attività o servizi), ...

- Indicatori di impatto culturale: es. recupero e valorizzazione dei beni immobili, ambienti e paesaggi vincolati, servizi educativi di base (superficie per asili nido, scuole materne, etc.), servizi educativi superiori (superficie per attività destinate all'istruzione superiore, biblioteche, scuole superiori, etc.), servizi o strutture di intrattenimento (superficie per teatri, spazi per concerti, etc.), servizi o strutture culturali - (superficie per musei, spazi espositivi, etc.), ...
- Indicatori di impatto urbano-territoriale: es. superfici / aree a verde, superfici / aree destinate alla viabilità pedonale, alla viabilità ciclabile, mobilità pubblica, ...
- Indicatori di impatto economico-finanziario: es. cofinanziamento comunale o di altre fonti di finanziamento, ...

50. Sono previste Proroghe?

Al punto D3 Proroghe dei termini del Bando è specificato che la concessione di una proroga dei termini per l'inizio dell'esecuzione lavori e per la presentazione del Certificato di regolare esecuzione o Collaudo, fino ad un massimo di 9 mesi, è condizionata al verificarsi di fatti sopravvenuti di forza maggiore non imputabili al proponente o agli altri soggetti partner che devono essere riportati in una richiesta motivata da produrre entro 60 giorni dal termine previsto tramite il sistema informatico Bandi online.

Occorre quindi che il Comune proponente valuti con particolare attenzione la fattibilità amministrativa dell'intervento e il relativo cronoprogramma delle fasi propedeutiche all'avvio dei lavori rispetto alle tempistiche fissate dal bando.